




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi

AA.C. 196, 721 e 1827-A

Schede di lettura

n. 240/1

28 dicembre 2021

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disciplina dell'attività di
relazioni istituzionali per la
rappresentanza di interessi
TU A.C. 196, 721 e 1827-A

n. 240/1

28 dicembre 2021

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento istituzioni

☎ 066760-9475 – ✉ st_istituzioni@camera.it

Ha partecipato alla redazione del *dossier* il seguente Servizio:

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: AC0321a.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	5
Contenuto	6
▪ Oggetto e finalità	6
▪ Ambito di applicazione: i rappresentanti di interessi	6
▪ Ambito di applicazione: i “decisori pubblici”	7
▪ Ambito di applicazione ed esclusioni	8
▪ Registro dei rappresentanti di interessi	11
▪ Agenda degli incontri.....	15
▪ Codice deontologico.....	16
▪ Controllo e sorveglianza.....	17
▪ Diritti ed obblighi degli iscritti nel Registro	19
▪ Procedura di consultazione	21
▪ Sanzioni	21
▪ Disposizioni finanziarie.....	23
Il registro sulla trasparenza dell’UE	29
▪ L’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio.....	29
▪ Le modifiche al regolamento interno del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019	31
▪ Attività del Consiglio dell’UE.....	31
Le iniziative legislative nelle precedenti legislature	33
▪ Le proposte di legge dalla VIII alla XII legislatura	33
▪ Le proposte di legge presentate dalla XIII alla XVI legislatura	33
▪ Le iniziative legislative nella XVII legislatura.....	34

Schede di lettura

PREMESSA

La I Commissione ha avviato nella seduta dell'**11 dicembre 2019** l'esame delle proposte di legge C. 196 e abbinate volte alla definizione di una disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi e all'istituzione di un registro pubblico dei rappresentanti di interessi. La Commissione ha quindi svolto una serie di audizioni nell'ambito dell'attività conoscitiva relativa alle proposte di legge ([qui](#) è consultabile la documentazione depositata).

Successivamente, nella seduta del 3 agosto 2021 la Commissione ha adottato un **testo unificato** delle proposte di legge abbinate (C. 196 Fregolent, C. 721 Madia, C. 1827 Francesco Silvestri) e, dopo l'esame degli emendamenti presentati e l'acquisizione dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, ha deliberato di conferire il mandato alla relatrice a **referire** in senso favorevole sul testo risultante dall'esame svolto in sede referente.

Il testo definito dalla Commissione prevede, in primo luogo, l'istituzione di un **Registro** per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi presso l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, cui i soggetti che intendono svolgere attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi hanno l'**obbligo** di iscriversi.

Sempre presso l'Autorità è istituito un **Comitato di sorveglianza** sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, presieduto da un membro del CNEL, cui sono attribuite le funzioni di controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal testo, che definisce **specifici diritti e obblighi** in capo ai rappresentanti di interessi per finalità di trasparenza dell'attività svolta. Al Comitato spetta altresì l'adozione di un **Codice deontologico** che stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Con riferimento all'attività parlamentare le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una **Commissione bicamerale** composta da 5 deputati e 5 senatori ed è rimesso all'autonomia degli organi costituzionali l'adeguamento dei propri ordinamenti alle previsioni della legge.

Alle **regioni e alle province autonome** è demandato l'adeguamento dei propri ordinamenti alle norme fondamentali della legge entro 6 mesi.

Le disposizioni previste dal testo **non si applicano** in ogni caso all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da **enti pubblici**, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai **partiti o movimenti politici**, né alle attività svolte da esponenti di **organizzazioni sindacali e imprenditoriali**.

Sul testo unificato è stato espresso, il 21 settembre 2021, il parere dell'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODHIR) ([qui](#) il testo in italiano).

CONTENUTO

Oggetto e finalità

Il testo in esame, all'**articolo 1**, individua l'**oggetto** dell'intervento legislativo nella disciplina dell'**attività di relazioni istituzionali** per la **rappresentanza di interessi**, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai **rappresentanti di interessi "particolari"**, nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (**comma 1**).

I principi che ispirano la disciplina introdotta dal testo sono quelli di **pubblicità**, **partecipazione democratica** e di **trasparenza** e **conoscibilità** dei processi decisionali (**comma 2**).

Le **finalità** della legge sono così esplicitate dal testo:

- garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali sia da parte dei cittadini, sia delle rappresentanze degli interessi;
- consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Ambito di applicazione: i rappresentanti di interessi

L'**articolo 2** individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di *lobbying*.

Le **attività di rappresentanza di interessi** si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei **processi decisionali** pubblici e svolta da specifici soggetti, i **rappresentanti di interessi**, in modo **professionale**. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la presentazione di **domande di incontro**, **proposte**, **richieste studi**, **ricerche**, **analisi e documenti**, anche mediante procedure digitali e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche (**lettera a**).

Per **rappresentanti di interessi** si intendono, in primo luogo, coloro che rappresentano presso i decisori pubblici, indicati più avanti, interessi definiti di

rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, finalizzati a promuovere l'avvio di **processi decisionali pubblici** o a contribuire a quelli in corso. Sono compresi tra i rappresentanti di interessi anche i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di **organizzazioni senza scopo di lucro** o di **organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi (lettera b)**.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, relativo all'oggetto e alle finalità della legge, fa riferimento ai rappresentanti di interessi "particolari" mentre la definizione in oggetto riguarda, in maniera più ampia, i "rappresentanti di interessi".

Il testo definisce anche i **portatori di interessi** che sono suddivisi in due categorie (**lettera c**):

- persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi;
- committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle citate attività.

Ambito di applicazione: i "decisori pubblici"

Il testo individua – all'art. 2 - diverse categorie di "decisori pubblici", presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di relazione oggetto di disciplina dell'intervento normativo (**lettera d**).

In primo luogo, rientrano in tale categoria i membri degli organi di rappresentanza e di Governo nazionali, ossia i **membri del Parlamento** e i **membri del Governo** (quindi Presidente del Consiglio, Ministri, Viceministri e Sottosegretari).

In secondo luogo, sono decisori pubblici i membri degli organi delle **autonomie territoriali**:

- i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali;
 - i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane;
- Sotto il profilo della formulazione del testo si valuti l'opportunità di fare riferimento anche ai sindaci metropolitani se si intende ricomprenderli espressamente.*
- i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione;
 - i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione.

In terzo luogo, le prescrizioni della proposta di legge si applicano anche ai seguenti soggetti:

- i presidenti e i componenti delle **autorità indipendenti**;

Si ricorda che l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 enumera le "autorità amministrative indipendenti". In molti casi è invece direttamente la disposizione di legge che, al fine di evitare incertezze in sede attuativa, provvede ad individuare le autorità indipendenti che rientrano nel proprio ambito di applicazione come ad esempio, l'articolo 22 del D.L. n. 90/2014 (conv. L. n. 114/2014), che ha dettato diverse disposizioni comuni sulle autorità indipendenti nella logica prevalente del risparmio della spesa pubblica.

- gli organi di vertice degli **enti pubblici statali**;
- i titolari degli incarichi di vertice degli **enti territoriali** e degli **altri enti pubblici**.

Infine, sono equiparati ai decisori pubblici, anche i **responsabili degli uffici di diretta collaborazione** degli organi sopra indicati.

Si ricorda a tale riguardo che l'art. 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 7 del D.Lgs. 300/1999 dispongono che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento di delegificazione ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. L'incarico di "capo degli uffici" di diretta collaborazione (secondo la formulazione dell'art. 7 del D.Lgs. 300/1999) è attribuito ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

Il testo provvede infine, alla **lettera e)**, a dare una definizione dei **processi decisionali pubblici**, individuati in "ogni procedimento di formazione degli **atti normativi** e dei **provvedimenti amministrativi generali**".

Si tratta di atti caratterizzati da generalità e astrattezza, siano essi atti normativi o amministrativi, escludendo così dall'ambito di applicazione della disciplina i provvedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche particolari, quali ad esempio atti autorizzatori o concessori.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il testo esplicita i casi di esclusione all'**articolo 3**.

In particolare, le disposizioni introdotte con la proposta di legge **non trovano applicazione** nei confronti dei seguenti **soggetti (comma 1)**:

- **giornalisti e funzionari pubblici**, e per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione (**lett. a**);
- più in generale alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla **pubblicazione (lett. b)**;
- rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di **Stati stranieri (lett. c)**;
- rappresentanti delle **confessioni religiose riconosciute (lett. d)**;

I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose sono curati dal ministero dell'Interno, che attraverso il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, la stipula di intese e la vigilanza assicura il rispetto delle garanzie costituzionali.

L'articolo 7 della Costituzione riconosce lo Stato e la Chiesa come enti indipendenti e sovrani e 'costituzionalizza' i Patti lateranensi. In questo quadro, il ministero dell'Interno ha il compito di riconoscere la personalità giuridica agli enti ecclesiastici cattolici che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti previsti dalla legge.

Le confessioni religiose non cattoliche possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla prefettura della provincia nella quale hanno sede le loro istituzioni (ad esempio associazioni o fondazioni), allegando alla richiesta il proprio statuto. L'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (c.d. legge sui culti ammessi) dispone che gli istituti di culti (oggi più diffusamente si parla di "enti di culto") diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale. Il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti dei culti (enti, associazioni o fondazioni) è condizionato al fatto che si tratti di confessioni religiose i cui principi e le cui manifestazioni esteriori non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato, e comporta la possibilità per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto ed anche di avanzare istanza per stipulare l'intesa. Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico è regolato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

- **partiti, movimenti e gruppi politici** in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione (**lett. e**).

Inoltre, ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 3, le disposizioni del testo non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da:

- **enti pubblici**, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici;
- **partiti o movimenti politici**;
- esponenti di **organizzazioni sindacali**;
- esponenti di **organizzazioni imprenditoriali**.

Dal punto di vista **oggettivo**, le disposizioni in materia di rappresentanza di interessi non si applicano:

- ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul **segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale (lett. f)**;
- all'attività di **comunicazione istituzionale**, come definita dalla normativa vigente (in particolare dalla legge 150 del 2000) (**lett. g**);
- alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle **Commissioni o di altri organi parlamentari** e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali (**lett. h**);
- all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante **protocolli d'intesa** o altri strumenti di concertazione (**lett. i**).

Registro dei rappresentanti di interessi

Il testo unificato prevede – all'**articolo 4** - l'istituzione di un **registro** dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi denominato *Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi* al quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Il registro è istituito presso l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**.

Nel corso dell'esame in sede referente vi è stata quindi una convergenza rispetto all'impostazione prevista dalla pdl A.C. 1827. Le altre due proposte iniziali prevedevano la tenuta del registro da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.C. 196) o della Presidenza del Consiglio dei ministri (A.C. 721).

Il registro, tenuto in forma digitale, è articolato in due parti:

- una parte ad **accesso riservato** ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche;
- una parte ad **accesso pubblico**, consultabile per via telematica.

I dati sono caricati sul registro in modalità **open data** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La parte del registro ad accesso pubblico può essere consultato da chiunque tramite **SPID o Carta di identità elettronica**.

Ai sensi del **comma 2** il Registro istituito presso l'AGCM "**sostituisce ogni altro registro** per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della legge".

In proposito va tenuto presente che a livello di **amministrazione centrale**, presso alcuni Dicasteri risultano istituiti elenchi pubblici dei rappresentanti di interessi.

Per quanto riguarda l'**ambito parlamentare** nel 2016 è stato approvato dalla Giunta per il regolamento della Camera un provvedimento di Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.

Anche alcune **regioni** hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali.

A **livello centrale** alcune Amministrazioni, come detto, si sono dotate di strumenti per disciplinare l'attività di *lobbying*. Tra queste si segnalano le seguenti.

Nel 2012 presso il Ministero delle politiche agricole è stata istituita l'Unità per la trasparenza con il compito di gestire un elenco dei lobbisti del settore agroalimentare ([DM 9 febbraio 2012, n. 2284](#)). Nel maggio 2015 con un nuovo provvedimento ([DM 27 maggio 2015, n. 5528](#), che si ricollega al precedente) viene disciplinata l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei portatori d'interesse attraverso procedure *on line* sul sito del Ministero e le modalità con cui l'amministrazione procede alle consultazioni.

Presso il Ministero per lo sviluppo economico nel settembre 2016, è stato attivato il [Registro Trasparenza](#) dove sono registrati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero interessi leciti, anche di natura non economica.

Successivamente, il Registro Trasparenza è stato esteso anche ai rappresentanti di interessi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([direttiva 24 settembre 2018](#)).

Il 9 maggio 2017, anche il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione si è dotato dello strumento del Registro della trasparenza.

Nell'ottobre 2018 il Ministero della Transizione Ecologica si è dotato di un'Agenda pubblica degli incontri con i portatori d'interessi ([DM 1 agosto 2018, n. 257](#)).

Per quanto riguarda **l'ambito parlamentare** la Giunta per il regolamento della Camera, a pochi giorni di distanza uno dall'altro, ha approvato il Codice di condotta dei deputati (12 aprile 2016) e un provvedimento di [Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi](#) nelle sedi della Camera dei deputati (26 aprile 2016).

In particolare, il provvedimento prevede:

- l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza della Camera, di un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di relazione istituzionale nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi;
- l'iscrizione nel registro di chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi leciti;
- l'obbligo da parte degli iscritti al registro di presentare una relazione a cadenza annuale alla Camera che dia conto dei contatti posti in essere, degli obiettivi conseguiti e dei soggetti interessati;
- l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni consistenti nella sospensione o cancellazione dal registro.

Nel febbraio 2017 è stato materialmente istituito il **Registro** dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della **Camera**, con la [Deliberazione](#) dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017.

È possibile richiedere l'iscrizione al Registro attraverso una apposita [sezione](#) del sito della Camera.

Rispetto alla previsione dell'art. 4, comma 2 – che dispone che il registro presso l'AGCM sostituisce ogni altro registro – si ricorda quindi che l'art. 8 comma 3 dispone – in via generale - che “gli **organi costituzionali**, ciascuno

nell'ambito della propria autonomia, **adeguano il proprio ordinamento** alle previsioni della presente legge”.

Ai sensi dell'art. 7 comma 8 inoltre, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale.

Per quanto riguarda la disciplina a **livello territoriale in diverse regioni** sono state emanate leggi specifiche per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali (v. *infra* tabella art. 12).

Alcune regioni, inoltre, pur non avendo adottato disposizioni specifiche in materia, hanno approvato leggi che disciplinano forme di partecipazione ai procedimenti legislativi che potenzialmente consentono anche l'intervento dei rappresentati di interessi (ad es. la [L.R. 14/2010](#) dell'**Umbria** recante Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

La **Sicilia**, a sua volta, prevede nello **Statuto di autonomia** la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge “delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali” ([art. 12, comma 3](#)).

Tenuto conto che le regioni sono tenute ad adeguarsi alle norme fondamentali della legge ai sensi dell'art. 12 *si valuti l'opportunità di chiarire espressamente l'eventuale applicazione della previsione dell'art. 4, comma 2, anche rispetto all'attività di rappresentanza di interessi svolta presso gli organi regionali*.

In proposito si ricorda che nell'ambito della definizione dei « decisori pubblici » recata dall'art. 2 rientrano anche i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della legge, sono inoltre equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei suddetti organi.

In base all'articolo 4, **commi 3 e 4**, i soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi hanno l'**obbligo** di iscriversi nel registro.

Il registro è articolato in **sezioni**, distinte per **categorie** omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici.

Il rappresentante di interessi è tenuto ad indicare le sezioni in cui vuole essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.

I **dati** da indicare nell'iscrizione al registro sono i seguenti:

- i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi;

- i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta "l'attività di relazione";
- le "risorse umane ed economiche" delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

L'art. 4, comma 6, individua una serie di categorie di persone che **non possono iscriversi** al registro, che in parte corrispondono a quello dei **soggetti esclusi** dall'applicazione della legge di cui all'articolo 3 (si v. *supra*):

- i minori di anni diciotto;
- i decisori pubblici (i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e, esclusivamente in caso di incarichi di governo nazionale o regionale, per un anno successivo dalla cessazione del mandato;
- agli esperti esterni che prestano la propria opera presso le pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell'incarico;

Ai sensi del testo unico del pubblico impiego (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), le amministrazioni pubbliche, in presenza di specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinate condizioni.

- i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

Secondo la norma richiamata, la Presidenza del Consiglio, si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, oltre che di personale di ruolo della medesima Presidenza, di

- personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni;
 - personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione;
 - consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
- gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
 - coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia;
 - i dirigenti dei partiti o movimenti politici durante l'incarico;
 - coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

- coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso:
 - enti pubblici economici;
 - società partecipate;

Ai sensi del testo unico delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) per «società a partecipazione pubblica» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n).

- enti privati, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidata l'organizzazione del registro e la sua **pubblicazione nel sito internet** istituzionale del soggetto cui è attribuito il compito di controllo dell'attività di rappresentanza di interessi, ossia il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 (si v. *infra*) istituito presso la medesima Autorità antitrust.

Le modalità di organizzazione del registro e della sua pubblicazione sono stabilite con **regolamento** dell'AGCM da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa **comunicazione alle Commissioni parlamentari** competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per sottoporlo a procedura di **consultazione pubblica**.

La **data di inizio** del funzionamento del Registro, a conclusione della procedura di consultazione pubblica, è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agenda degli incontri

L'**articolo 5** istituisce una **agenda degli incontri** tra rappresentanti di interessi iscritti al registro e decisori pubblici.

In particolare, si introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere ed aggiornare con cadenza settimanale una propria **agenda degli incontri** con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro 20 giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi. L'agenda deve essere aggiornata con l'elenco degli incontri svoltisi nella settimana precedente. Nell'agenda, per ciascun incontro, sono riportati il

nome del decisore pubblico incontrato, il luogo dell'incontro e la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. L'agenda è pubblicata entro 45 giorni dalla data dell'incontro.

Per **ciascun evento** sono indicati comunque i seguenti elementi:

- luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- oggetto dell'incontro;
- partecipanti all'incontro;
- la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso. Anche tale documentazione è pubblicata entro 45 giorni dalla data dell'incontro.

Viene, inoltre, previsto un **procedimento di comunicazione**, ed eventuale **opposizione**, da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni **non veritiere**.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- l'Autorità antitrust comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i 5 giorni successivi all'inserimento medesimo;
- entro 20 giorni, ossia entro il termine della pubblicazione, i decisori pubblici possono presentare al Comitato di sorveglianza un'istanza di opposizione all'inserimento nella parte del Registro ad accesso pubblico delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere;
- il Comitato di sorveglianza decide entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nel frattempo viene sospeso l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico;
- anche successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i decisori pubblici possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere;
- in tal caso il Comitato di sorveglianza decide entro 10 giorni.

Codice deontologico

Il testo prevede, all'articolo 6, l'adozione di un **Codice deontologico** da parte del **Comitato di sorveglianza** sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui sono affidate – in base all'art. 7 - la tenuta del registro e le funzioni di controllo. Con riferimento all'attività parlamentare le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale in base a quanto stabilito dal comma 8 del suddetto art. 7 (v. *infra*).

Il Codice stabilisce le **modalità di comportamento** cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'adozione del Codice avviene entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato; tali modalità devono essere pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'impegno a rispettare le previsioni del Codice deontologico è assunto - all'atto dell'iscrizione nel Registro - dal **rappresentante di interessi**.

Il Codice è **pubblicato** nella parte del Registro ad accesso pubblico.

Controllo e sorveglianza

L'articolo 7 istituisce il **Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici** presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una **Commissione bicamerale**.

Il Comitato di sorveglianza istituito presso l'AGCM è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto:

- a) da un magistrato della **Corte di cassazione**, designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione;
- b) da un magistrato della **Corte dei conti**, designato dal Presidente della Corte dei conti;
- c) da un **membro del CNEL** designato dal Presidente del CNEL che svolge le **funzioni di presidente del Comitato di sorveglianza**.

Al Comitato di sorveglianza sono affidate le funzioni di controllo finalizzate ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici.

Al Comitato il testo affida, nel dettaglio, le seguenti funzioni:

- a) **tiene il Registro** pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi (di cui l'art. 4 ha disposto l'istituzione presso la medesima Autorità), **adotta** le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e **vigila** sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le **relazioni annuali** che i rappresentanti di interessi sono tenuti a trasmettere ogni anno e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro ad accesso pubblico;
- c) **redige una relazione annuale** sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) **vigila e raccoglie segnalazioni** sull'osservanza delle disposizioni della legge e del Codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e **irroga le sanzioni** nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si ricorda che in base all'articolo 6 al Comitato spetta inoltre l'adozione del **Codice deontologico** che il rappresentante di interessi ha l'obbligo di rispettare.

Si prevede che il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalga di **personale messo a disposizione** dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità** previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Si ricorda che il richiamato D.Lgs. 39/2013, in sede di definizione delle categorie giuridiche utilizzate, indica esplicitamente tra i soggetti da ritenere compresi tra le "pubbliche amministrazioni" anche le autorità indipendenti (art. 1, comma 2).

Il testo specifica inoltre che ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto **divieto di avere qualsiasi relazione economica** con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per **cinque anni**. L'incarico **non è immediatamente rinnovabile**. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Il testo affida quindi ad un **regolamento** del **Comitato di sorveglianza** la disciplina delle modalità e dei termini per garantire il **diritto al contraddittorio** alle parti interessate.

Con riferimento all'**attività parlamentare**, si prevede che le funzioni del Comitato di sorveglianza siano svolte da una **Commissione bicamerale** del composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai **Presidenti dei due rami del Parlamento** in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

In proposito si ricorda che in base all'art. 8, comma 3, gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della **propria autonomia**, adeguano i propri ordinamenti alle previsioni della legge.

Diritti ed obblighi degli iscritti nel Registro

La proposta di legge individua alcuni diritti ed obblighi in capo agli iscritti al registro, rispettivamente agli articoli 8 e 9.

In particolare, l'**articolo 8** elenca i **diritti riconosciuti ai rappresentanti** di interessi **iscritti nel Registro** (comma 1):

- **presentare** ai decisori pubblici **domande di incontro, proposte, richieste, studi**, ricerche, analisi e documenti;
- svolgere **ogni altra attività** diretta a perseguire **interessi leciti di rilevanza non generale** e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
- **accedere alle sedi** istituzionali dei decisori pubblici e **acquisire documenti** nel rispetto della normativa generale di cui alla legge n. 241 del 1990, in materia di accesso agli atti e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state riordinate in un unico corpo normativo con l'adozione del **Codice della trasparenza (D.Lgs. 33/2013)** emanato in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

Il Codice individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, quali quelli relativi all'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni all'uso delle risorse pubbliche (comprese le informazioni degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio), alle prestazioni offerte e i servizi erogati. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a.

Il Codice introduce inoltre la nozione di **accesso civico**, quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa. A differenza del

diritto di accesso agli atti di cui alla legge sull'azione amministrativa (L. 241/1990), la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole **amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo**, delle regioni e delle province autonome, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Tali provvedimenti sono adottati **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2).

In proposito si ricorda che nel novero dei “decisori pubblici” ai fini della presente legge sono ricomprese anche le autorità indipendenti.

Il comma 3 specifica che, **nell’ambito della propria autonomia**, gli **organi costituzionali** adeguano il proprio ordinamento alle **previsioni della legge**.

In proposito si ricorda (v. *infra*) che la Giunta per il regolamento della Camera ha approvato il [Codice di condotta dei deputati](#) (12 aprile 2016) e la [Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi](#) nelle sedi della Camera dei deputati (26 aprile 2016).

Al Senato, le modifiche al Regolamento approvate dall’Assemblea il 21 dicembre 2017, affidano al Consiglio di Presidenza l’adozione di un Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali gli stessi devono attenersi nell’esercizio del mandato parlamentare.

Per quanto concerne gli **obblighi** a cui sono tenuti gli iscritti nel Registro (**articolo 9**), la proposta stabilisce, innanzitutto, il **divieto** per i rappresentanti di interessi di **corrispondere, a titolo di liberalità**, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici (comma 1).

Si prevede inoltre l’obbligo di **ciascun rappresentante di interessi** di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno (a decorrere da quello successivo all’anno di iscrizione nel Registro), una **relazione sull’attività** di rappresentanza di interessi **svolta** nell’anno precedente (comma 2). La disposizione specifica che la relazione debba essere sintetica e redatta sotto la propria responsabilità.

Quanto al **contenuto della relazione**, la proposta indica alcuni elementi obbligatori (comma 3): l’elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte e dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte; l’indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento di tali attività e la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

La relazione deve essere **trasmessa al Comitato di sorveglianza** presso l’AGCM per via telematica e deve essere **pubblicata entro 15 giorni** dalla trasmissione nella parte del Registro ad accesso pubblico (comma 4).

Al Comitato di sorveglianza è riconosciuto il potere di chiedere ai rappresentanti la trasmissione di **informazioni integrative**, ove lo ritenga

necessario e con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Anche il **Comitato di sorveglianza** è tenuto a redigere, **entro il 30 giugno** di ogni anno, una **relazione annuale sull'attività dei lobbisti**, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.

Procedura di consultazione

Il testo unificato inserisce nella disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi una disposizione (**articolo 10**) che regola in modo unitario la **procedura di consultazione** che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un **atto normativo o regolatorio di carattere generale**.

In base a tale disciplina la **notizia della procedura di consultazione** deve essere **pubblicata** nel Registro, in particolare nella parte ad accesso pubblico inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro (comma 1).

I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite **accesso alla parte riservata del Registro**, identificandosi mediante codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione, e la partecipazione si realizza mediante **l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto** (comma 2). Contestualmente, i rappresentanti possono anche chiedere al decisore pubblico un **incontro** per presentare le proprie istanze.

La consultazione rimane **aperta per venti giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. Per favorire la consultazione la procedura potrà svolgersi anche attraverso piattaforme digitali. Può essere stabilito un termine di durata più breve, in caso di **motivata urgenza**, comunque **non inferiore a cinque** giorni (comma 3).

Al fine di integrare gli esiti della consultazione, i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura possono anche essere **ascoltati**, previa pubblicazione di avviso nella parte del Registro ad accesso pubblico (comma 4).

Il decisore pubblico **dà conto dei risultati** della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro ad accesso pubblico, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima (comma 5).

Sanzioni

La disciplina sanzionatoria per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dalla legge nei confronti del rappresentante di interessi è stabilita dall'**articolo 11**,

modulando le sanzioni in relazione alle singole fattispecie e alla gravità della condotta.

In caso di **inosservanza delle modalità di partecipazione alla consultazione** previste dalla medesima proposta di legge (art. 10), il comma 1 stabilisce, a seconda della gravità della condotta, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno;
- cancellazione dal registro.

Nei casi di **violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico** si prevedono le seguenti sanzioni (comma 2):

- **censura**;
- **sospensione** dall'iscrizione nel registro per un periodo massimo di un anno;
- nei casi di particolare gravità, **cancellazione dal registro**.

La **falsità od omissione delle informazioni** da fornire all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nonché la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazioni da parte del Comitato, sono punite con la **sanzione amministrativa** pecuniaria, da 5.000 a 15.000 euro (comma 3). La proposta estende la sanzione anche all'ipotesi di falsità od omissione di informazioni nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri.

Tutte le **sanzioni** sono **irrogate dal Comitato di sorveglianza** presso l'AGCM. A tal fine, il testo rimette la disciplina del **procedimento sanzionatorio** ad un regolamento dell'autorità di controllo, che deve garantire il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti (comma 4)

Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico (comma 5).

In tutte le ipotesi di **cancellazione dal Registro**, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione (comma 6).

La proposta attribuisce le controversie relative all'applicazione delle sanzioni alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** (comma 7).

Per **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** si intende quel tipo di giurisdizione in cui il g.a. conosce, in relazione a determinate materie indicate dalla legge, oltre che di interessi legittimi, anche di diritti soggettivi (art. 103, comma 1, Cost.; artt. 7 e 133 D.Lgs. 104/2010). Tale forma di giurisdizione deroga al tradizionale criterio di riparto delle giurisdizioni fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio (interesse legittimo o diritto soggettivo). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 204 del 2004 ha chiarito che le materie nelle quali può essere prevista la giurisdizione esclusiva del g.a. sono quelle nelle quali la p.a. agisce come titolare di un potere amministrativo in senso proprio e nelle quali la tutela dei diritti soggettivi è ancillare rispetto a quella degli interessi legittimi.

Disposizioni finanziarie

Il testo reca – all'articolo 12, comma 1 - la c.d. **clausola di neutralità finanziaria**, per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Previsione Codice ATECO

L'articolo 12, al comma 2, prevede che l'Istituto nazionale di statistica provveda a integrare la classificazione delle **attività economiche ATECO** inserendo un **codice specifico** per "l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **codice ATECO** è una **combinazione alfanumerica che identifica una attività economica**. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

La classificazione statistica delle attività economiche ATECO 2007 è stata adottata dall'ISTAT dal 1° gennaio 2008 e costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE REV.2 (Regolamento n.1893/2006/CE), ossia la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (dal francese *Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*). Come si dirà più nel dettaglio nel prosieguo, la classificazione nazionale è stata oggetto di revisione nell'anno 2021. La revisione è curata dal "Comitato ATECO".

Con riferimento all'introduzione di un **codice specifico** per l'attività di rappresentante di interessi, si segnala l'esistenza di una classificazione che sembra in parte già individuare l'attività in questione.

Si fa riferimento - nell'ATECO vigente (ATECO 2007) – al **codice 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione**, specificato come:

- attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione o di un'impresa
- attività di ufficio stampa per conto terzi
- promozione dell'economia del territorio.

Dalla **classe 70.21** sono escluse:

- attività delle agenzie pubblicitarie e delle concessionarie pubblicitarie, cfr. 73.11, 73.12
- ricerche di mercato e i sondaggi di opinione, cfr. 73.20.

L'attività di pubbliche relazioni appena richiamata è descritta nella **classificazione CPA** (parallela alla classificazione delle attività economiche, vedi meglio *infra*), come attività comprendente “advisory, guidance and operational assistance services, including lobbying, concerning methods to improve the image and relations of an organisation or individual with the general public, government, voters, shareholders and others” (servizi di consulenza, guida e assistenza operativa, compreso il lobbismo, in merito a metodi per migliorare l'immagine e le relazioni di un'organizzazione o di un individuo con il pubblico in generale, il governo, gli elettori, gli azionisti e altri).

Andrebbe pertanto verificata l'esigenza di una nuova categoria ATECO, eventualmente individuandone le specificità.

Per quanto attiene all'ambito di riferimento della disposizione, va altresì considerato che l'**articolo 2**, definisce “rappresentanti di interessi” i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui **scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi**.

Ove il testo intenda individuare una attività economica, andrebbe dunque valutata l'opportunità di circoscrivere il codice solo a società o professionisti che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi (di terzi), evitando il riferimento ai lavoratori dipendenti di società che non hanno come prevalente scopo sociale tale rappresentanza.

Si ricorda infine che la **classificazione ATECO 2007** è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito oltre che dall'Istat in qualità di coordinatore, da numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che

gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali. Con la collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un'unica classificazione.

Il **26 giugno 2020**, Istat ha avviato il **processo di revisione** della classificazione delle attività economiche ATECO con la costituzione di un **nuovo Comitato** composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali (DOP 26/6/2020). Questa operazione si inquadra all'interno di un **processo decisionale internazionale già avviato**, le cui decisioni prese a livello europeo vincolano la versione nazionale alla nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre). Tenuto conto della classificazione ATECO 2007 e a partire dalle esigenze dei principali utilizzatori, al Comitato è stato attribuito il compito di aggiornare il dettaglio nazionale (quinta e sesta cifra). Per gennaio 2022 è previsto il rilascio del nuovo aggiornamento ATECO 2007, mentre sono in corso a livello europeo i lavori istruttori che porteranno alla definizione della nuova struttura NACE, con conseguente revisione integrale del sistema ATECO, di cui si stima il rilascio per gennaio 2025.

Oltre alla codificazione delle attività, si ricorda che il Regolamento (CE) 23 aprile 2008, n. 4511, ha reso obbligatoria nell'Unione europea la Classificazione statistica dei prodotti per attività (CPA), che classifica beni e servizi. Le classificazioni dei prodotti sono progettate per classificare i prodotti che hanno caratteristiche comuni. Forniscono la base per la raccolta e il calcolo di statistiche sulla produzione, il commercio distributivo, il consumo, il commercio internazionale e il trasporto di tali prodotti. Le categorie di prodotti CPA sono correlate alle attività definite dalla Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE). Ogni prodotto CPA - sia esso un bene trasportabile o non trasportabile o un servizio - è assegnato ad una singola attività NACE. Questo collegamento con le attività della NACE conferisce alla CPA una struttura parallela a quella della NACE a tutti i livelli.

Lo svolgimento del processo di valutazione e predisposizione di nuove classificazioni è stato supportato dal Comitato interistituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO (Comitato ATECO), istituito dal Presidente dell'Istat con Delibera DOP 26 giugno 2020 per coadiuvare ufficialmente il processo di revisione della classificazione.

La nota esplicativa della nuova classificazione avverte che "l'operazione di revisione della classificazione ATECO si inquadra all'interno di un processo decisionale internazionale già avviato da oltre un anno, a cui l'Istat partecipa attivamente, e in cui le determinazioni prese a livello europeo definiranno la nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre) costituendo un vincolo per le versioni nazionali, inclusa quella italiana. Tenuto conto della complessità delle operazioni da svolgere e del necessario coordinamento con la Commissione Europea e le Nazioni Unite, essendo la classificazione ATECO parte di un sistema integrato di classificazioni statistiche, la nuova versione dell'ATECO armonizzata a livello europeo con la nuova versione della classificazione NACE sarà disponibile non prima di 3-4 anni".

^{1\} Oggetto di modifica da parte del Regolamento (CE) 29/10/2014, n. 1209/2014.

L'adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome

L'articolo 12 specifica – al comma 3 - che le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono chiamate ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle “**norme fondamentali**” contenute nella legge entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della medesima.

In proposito si ricorda che nell'ambito della definizione dei « decisori pubblici » recata dall'art. 2 rientrano anche i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della legge, sono inoltre equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei suddetti organi.

Come ricordato, l'articolo 8, comma 2, specifica a sua volta che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** definiscono con propri **provvedimenti** le forme e le modalità **di esercizio delle facoltà** poste in capo al rappresentante di interessi iscritto al registro, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza d'interessi **sostituisce ogni altro registro** per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ambito regionale sono state – ad oggi - emanate leggi specifiche per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali (si veda la tabella seguente).

Regione	Legge	Titolo
Toscana	<u>LR 5/2002</u>	Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana
Molise	<u>LR 24/2004</u>	Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise
Abruzzo	<u>LR 61/2010</u>	Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari
Calabria	<u>LR 4/2016</u>	Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari

Regione	Legge	Titolo
Lombardia	LR 17/2016	Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale
Puglia	LR 30/2017	Disciplina dell'attività di <i>lobbying</i> presso i decisori pubblici
Emilia-Romagna	LR 27/2019	Norme per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo e amministrativo.

La **Sicilia** prevede nello **Statuto di autonomia** la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge “delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali” ([art. 12, comma 3](#)). Non è stata adottata una specifica legge di attuazione di tale principio. Tuttavia, alcuni assessorati hanno adottato misure per disciplinare l'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso i propri uffici e le strutture dipendenti. Tra questi si segnalano l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ([D.A. 31 agosto 2018, n. 72](#)) e l'Assessorato regionale della salute ([D.A. 19 aprile 2019, n. 706](#)).

È in corso di esame presso l'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge recante disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici (n. 343/A).

Alla luce del quadro normativo vigente andrebbe valutata l'opportunità di approfondire le modalità di adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome al provvedimento, con particolare riguardo all'individuazione, all'interno dello stesso, delle “norme fondamentali” cui regioni e province autonome si dovranno adeguare.

In proposito si veda altresì quanto evidenziato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere reso sul testo unificato in oggetto.

Entrata in vigore

L'articolo 12, comma 4, stabilisce infine l'entrata in vigore della legge al **trentesimo giorno** successivo dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ricorda che in base all'art. 73, terzo comma, della Costituzione le legge entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

IL REGISTRO SULLA TRASPARENZA DELL'UE

L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno firmato, il 20 maggio 2021, l'[accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio](#), che è accompagnato da una [dichiarazione politica](#) delle tre Istituzioni dell'UE.

La **proposta di accordo interistituzionale** era stata presentata dalla Commissione europea il **28 settembre 2016**. I negoziati, per posizioni divergenti tra Parlamento, Consiglio e Commissione si erano interrotti ad aprile 2019, alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo, e sono poi ripresi all'inizio della legislatura europea 2019-2024.

L'accordo interistituzionale, entrato in vigore a luglio 2021, **sostituisce il precedente accordo interistituzionale** in merito al **registro sulla trasparenza volontario** che era stato firmato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo nel 2011 e poi modificato il 16 aprile 2014.

Il **nuovo accordo interistituzionale**, oltre a rendere **obbligatorio il registro** per la trasparenza, ne **amplia l'ambito di applicazione anche al Consiglio dell'UE** e prevede **la registrazione** dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza **quale condizione preliminare per lo svolgimento di determinate attività** volte a influenzare le politiche, la legislazione e i processi decisionali nelle relazioni con una delle tre istituzioni.

Si tratta in particolare delle **seguenti attività** (v. art. 3 dell'accordo interistituzionale) :

- **l'organizzazione di riunioni, conferenze o eventi**, la partecipazione agli stessi nonché l'instaurazione di contatti analoghi con le istituzioni dell'Unione;
- **i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili**, o la partecipazione alle stesse;
- l'organizzazione di **campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale**;
- la **preparazione di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e altro materiale di comunicazione o informazione**, come pure lo svolgimento di **ricerche**.

Sono, invece, **esclusi dall'obbligo di registrazione** (v. art. 4, paragrafo 2, dell'accordo interistituzionale) i seguenti organi:

- le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale;

- le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell'Unione, nazionale o subnazionale, a condizione che operino esclusivamente a nome degli enti pubblici interessati;
- le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse;
- le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, salvo laddove tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici, uffici o reti senza status diplomatico, o da un intermediario;
- i partiti politici, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata;
- le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE, ad eccezione degli uffici, delle persone giuridiche o delle reti creati per rappresentare chiese, comunità religiose od organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni.

L'accordo prevede che le **tre istituzioni** possano **adottare decisioni individuali**, sulla base dei loro poteri di organizzazione interna, **misure di condizionalità** volte a **subordinare determinate attività di rappresentanza di interessi alla previa iscrizione nel registro per la trasparenza**.

Le **misure di condizionalità** sono **pubblicate sul sito web del registro**.

Le principali caratteristiche del [registro per la trasparenza](#) sono:

- un [sito web pubblico](#) dove i rappresentanti di interessi riportano informazioni aggiornate sulle loro attività a livello dell'UE;
- un [codice di condotta](#) che disciplina le modalità di interazione dei rappresentanti di interessi con le istituzioni dell'UE;

Il **codice di condotta prevede una serie di principi ed obblighi da parte della persone registrate** nel registro per la trasparenza, tra cui: obbligo di identificarsi sempre con il proprio nome, facendo riferimento all'organismo per cui si lavora o rappresentato; obbligo di dichiarare gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e i clienti rappresentati; divieto di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato; divieto di utilizzare indebitamente la registrazione a fini di lucro, falsando o snaturando l'effetto della registrazione; divieto di indurre i membri delle istituzioni dell'Unione europea a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili; in caso di assunzione di ex deputati al Parlamento europeo, membri della Commissione o funzionari delle istituzioni dell'Unione, obblighi di riservatezza e delle norme applicabili a tali persone dopo che esse hanno lasciato l'istituzione in questione, al fine di evitare conflitti di interesse; se impegnati in un rapporto cliente-intermediario, obbligo di: garantire che le parti di tale rapporto siano registrate, e in veste di clienti o di intermediari,

assicurare che siano pubblicate le pertinenti informazioni concernenti tale rapporto inserite nel registro;

- un **meccanismo di denuncia** che consente a chiunque di avviare un'indagine amministrativa su presunti casi di inosservanza del codice di condotta da parte dei rappresentanti di interessi.

Il registro è gestito da un segretariato composto da personale del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che presenta una [relazione annuale](#) sulle attività del registro.

Ciascuna delle istituzioni firmatarie si è impegnata ad applicare il quadro comune definito nell'accordo interistituzionale, tenendo conto del suo ruolo specifico e **potrà adottare misure complementari** in materia di trasparenza.

Le modifiche al regolamento interno del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019

Il 31 gennaio 2019 il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento interno introducendo **norme vincolanti sulla trasparenza delle lobby**.

In particolare, [l'articolo 11, commi 2 e 3](#) del regolamento del Parlamento europeo prevedono, rispettivamente, che:

- i deputati **dovrebbero** adottare la pratica sistematica di **incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza**;
- i deputati **dovrebbero** **pubblicare on-line tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi** rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;
- i deputati **relatori, relatori ombra o i Presidenti di commissione devono pubblicare online**, per ciascuna relazione, tutte le **riunioni programmate con rappresentanti di interessi** che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza.

Attività del Consiglio dell'UE

Il Consiglio dell'UE ha adottato, il 16 aprile 2021, una [decisione](#) relativa alla **regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi**.

Tale decisione comprende nuove norme, in base alle quali la **previa iscrizione dei rappresentanti di interessi nel registro è un presupposto necessario** per partecipare a **riunioni con alti funzionari del segretariato del Consiglio**, a

sessioni informative tematiche e ad eventi pubblici organizzati dal segretariato generale del Consiglio nonché per **accedere ai locali del Consiglio dell'UE.**

LE INIZIATIVE LEGISLATIVE NELLE PRECEDENTI LEGISLATURE

Le proposte di legge dalla VIII alla XII legislatura

Nella **VIII legislatura** risultano presentate due proposte, una alla Camera e una al Senato: la pdl A.S. 16 (sen. Salerno (DC), Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche e la pdl A.C. 3200 (on. Ichino (PCI), Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche. In entrambi i casi non è iniziato l'esame parlamentare.

Mentre viene avviato nella **IX legislatura** alla Camera l'esame in sede referente di tre proposte abbinata: la pdl A.C. 571 (on. Francese ANGELA (PCI) che riproduce il contenuto della pdl 3200 della VIII legislatura, la pdl A.C. 148 (on. Cristofori (DC), Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche, e la pdl A.C. 2983 (on. Facchetti (PLI), Riconoscimento e disciplina dell'attività professionale di relazioni pubbliche.

Le tre proposte sono state esaminate dalla Commissione lavoro tra il 1983 e il 1986, nelle sedute del 4 ottobre 1983, 26 ottobre 1983, 18 luglio 1984, 28 novembre 1985 e 7 maggio 1986. Nell'ultima seduta, il relatore ha illustrato un testo unificato delle proposte di legge, del quale ha proposto il trasferimento in sede legislativa. L'esame, tuttavia, non prosegue oltre. Anche al Senato viene presentata una proposta di legge, A.S. 125 (sen. Mezzapesa (DC), che riproduce l'A.S. 16 della VIII legislatura, senza tuttavia che se ne sia avviato l'esame.

Nella **X legislatura** risultano presentate, ma non esaminate, due proposte di legge, entrambe alla Camera: la pdl A.C. 1124 (on. Francese (PCI) che riproduce il testo della proposta A.C. 3200 della VIII legislatura e la pdl A.C. 925 (on. Ferrari (PSI), analoga alla pdl A.C. 148 della IX legislatura.

Una sola proposta di legge risulta presentata sia nella **XI legislatura**: A.C. 144 (on. Aniasi (PSI), Regolamentazione delle attività professionali di relazioni pubbliche, sia nella **XII legislatura**: A.C. 3269 (on. Peraboni (Lega Nord), Norme per il riconoscimento e la disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche.

Le proposte di legge presentate dalla XIII alla XVI legislatura

Nella **XIII legislatura** la questione è stata affrontata in seno alla Commissione speciale anticorruzione che, nel testo di un progetto di legge contenente misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (A.C. 244 e abb.-A) trasmesso all'Assemblea della Camera, ha inserito un apposito titolo, diretto a disciplinare "l'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli

organismi amministrativi". I quattro articoli di cui si componeva il capo sono poi stati stralciati dall'Assemblea della Camera e sono confluiti in un progetto di legge, il cui esame non è stato più ripreso dall'Assemblea (A.C. 244-ter e abb.). Si prevedevano, tra l'altro, l'obbligo per i soggetti che svolgessero tale attività di iscriversi presso appositi registri istituiti presso gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, oltre che presso il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, e il dovere di presentare una relazione dettagliata recante le persone contattate, i mezzi impiegati e la previsione delle spese connesse all'attività in questione.

La regolamentazione del *lobbying* è stata oggetto di esame **nella XIV legislatura** da parte della I Commissione (Affari costituzionali) che ha discusso una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (A.C. 1567 e abb.).

Nella seduta del 30 novembre 2005 la Commissione ha approvato un testo recante Attività di relazione istituzionale, poi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere, senza tuttavia giungere alla approvazione finale del testo per l'esame in Assemblea. Il testo unificato della Commissione conteneva una definizione dettagliata dell'attività di relazione 4 istituzionale. Inoltre, analogamente al progetto della XIII legislatura, prevedeva l'istituzione di appositi registri pubblici presso la Camera e il Senato. Un terzo registro era previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da segnalare che, nella **XV legislatura**, il Governo presentò un apposito disegno di legge, a firma del Presidente del Consiglio Prodi e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo Santagata. L'A.S. 1866, Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, venne trasmesso al Senato il 31 ottobre 2007 e assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) il 13 novembre successivo che tuttavia non ne iniziò l'esame.

Nella **XVI legislatura** sono state presentate diverse proposte di legge, sia alla Camera, sia al Senato, di cui non è mai stato avviato l'esame.

Da segnalare che il Consiglio di Presidenza del **Senato**, su proposta del Presidente ha approvato, il 28 febbraio 2012, le linee guida per la redazione di un Regolamento interno della rappresentanza di interessi, al fine di disciplinare i rapporti tra Senatori e portatori di istanze della realtà economica. Tale regolamento non risulta essere stato adottato.

Le iniziative legislative nella XVII legislatura

La Relazione conclusiva del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito all'inizio della legislatura dal Presidente della Repubblica Napolitano, nel capitolo dedicato alle Regole per l'attività politica e il suo finanziamento si propone una disciplina delle *lobbies* fondata su tre punti: istituzione presso le Camere e le Assemblee regionali di un albo dei portatori di interessi; diritto dei portatori di

interessi a essere ascoltati nella istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati; esplicitazione nella relazione al provvedimento delle motivazioni del legislatore, evitando ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi. Strettamente legata alla disciplina delle *lobbies*, l'istituzione di Giunte per la deontologia Parlamentare presso ciascun ramo del Parlamento previste dal documento (Relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali, 2 aprile 2013, cap. 6, punto 17).

All'inizio della XVII legislatura, la regolamentazione delle *lobbies* è stata oggetto di attenzione da parte del Governo Letta: il Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013 ha avviato l'esame preliminare di un disegno di legge di istituzione dell'Elenco dei portatori di interessi particolari, che non ha avuto poi seguito.

Successivamente, il 30 luglio 2014, è iniziato presso la Commissione Affari costituzionali del Senato l'esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di due petizioni popolari in materia di attività di rappresentanza interessi (A.S. 281 e abb.). I progetti di legge prevedono la sottoposizione dell'attività di *lobbying* a forme di verifica e controllo da parte di autorità diverse, quali il CNEL (A.S. 281 e A.S. 1194), l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (A.S. 358), la Presidenza del Consiglio dei ministri (A.S. 643 e A.S. 1522), l'Autorità antitrust (A.S. 1497), l'Autorità anticorruzione (A.S. 992, A.S. 1632 e 1782). La proposta di legge A.S. 806 prevede l'istituzione di una commissione parlamentare di controllo ad hoc. Per un confronto tra le diverse soluzioni normative individuate si veda il testo a fronte tra le proposte di legge curato dal Servizio studi del Senato. La Commissione ha svolto una serie di audizioni informali a febbraio e ha pubblicato i documenti acquisiti da associazioni ed esperti.

L'8 aprile 2015, la Commissione ha adottato l'A.S. 1522 quale testo base per il seguito dell'esame. In particolare il testo base:

- definisce alcuni principi generali dell'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici quali quelli di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte (art. 1);
- istituisce presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, e ne disciplina le modalità di funzionamento (artt. 3 e 4);
- prevede l'obbligo di adozione da parte dei rappresentanti di interessi di un codice di condotta e di un regolamento interno, depositati presso il Comitato, che ne valuta l'idoneità (art. 5);

- istituisce presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile ai soli iscritti al registro in cui sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati da ulteriori elementi di informazione, quali le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso, i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo, gli sviluppi nel tempo del provvedimento (art. 7);
- definisce i requisiti per l'iscrizione al registro, i diritti degli iscritti al Registro (tra cui il diritto di accesso alla banca dati) e l'obbligo di predisporre una relazione periodica sulle attività svolte, indicando in dettaglio i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti (artt. 6, 8 e 9);
- prevede l'obbligo per i decisori pubblici di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, di riferire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta e di comunicare al comitato la propria situazione amministrativa (art. 10);
- dispone una serie di incompatibilità tra l'attività di rappresentanza di interessi, tra cui quella con la professione di giornalista e con gli incarichi di amministrazione e direzione di società a partecipazione pubblica totale o di controllo (art. 11).

Il progetto di legge esclude dalla nuova disciplina l'azione svolta dagli enti pubblici, anche territoriali, e dai partiti politici, nonché da quella svolta, nell'ambito dei processi di concertazione, dalle rappresentanze sindacali o imprenditoriali (art. 12).

La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta e il mancato deposito della relazione sono sanzionati con la censura oppure la sospensione o con la cancellazione dal Registro, mentre lo svolgimento di attività di *lobbying* in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro (art. 13).